

Messaggio

numero
8109

data
9 febbraio 2022

competenza
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Rapporto sull'iniziativa parlamentare 31 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e cofirmatari per il Gruppo UDC "Modifica della Legge della scuola (La scuola che vogliamo 5: definizioni e finalità di una riforma realista e pluralista)"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio prendiamo posizione sull'atto parlamentare menzionato in epigrafe, che unitamente ad altri atti correlati di medesima data presenta alcune proposte di modifica della legislazione scolastica già contenute nell'iniziativa parlamentare in forma elaborata "La scuola che vogliamo: realista - Pluralità di istituti nell'unità educativa", sulle quali lo scrivente Consiglio ha preso posizione con il messaggio n. 7274 del 25 gennaio 2017.

Per quanto riguarda le premesse concettuali rimandiamo al già menzionato messaggio n. 7274, che pur datando ormai di 5 anni conserva tutta la sua validità. Nel presente rapporto ci limitiamo quindi a commentare le proposte concrete dell'atto parlamentare in esame, per larga parte riprendendo comunque elementi già presentati nel messaggio appena ricordato.

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
<p>Art. 1 cpv. 1-3</p> <p>¹La scuola pubblica è un'istituzione educativa al servizio della persona e della società.</p> <p>²Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei Comuni.</p> <p>³L'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza; il Consiglio di Stato può autorizzare curricula formativi che prevedono l'insegnamento di una o più discipline in un'altra lingua.</p>	<p>Art. 1 cpv. 1-3</p> <p>¹La scuola pubblica è un'istituzione educativa al servizio della persona e della società. Si compone di due ordini di scuole: le scuole statali (istituti cantonali e comunali) e le scuole private parificate (istituti privati). Persegue gli obiettivi di equità, inclusione e qualità.</p> <p>²Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei Comuni, e degli enti gestori delle scuole private parificate.</p> <p>³L'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza.</p>

Commento:

Il cambiamento concettuale proposto ai cpv. 1 e 2 include le scuole private parificate nel novero della scuola pubblica, accanto alle scuole definite 'statali'. La proposta pone almeno tre ordini di problemi.

Messaggio n. 8109 del 9 febbraio 2022

Il primo è di ordine terminologico, considerato come sia difficile immaginare che la scuola pubblica inglobi anche parte di quelle private, essendo i termini pubblico e privato antitetici. Allo stesso modo, risulta difficile inglobare nel concetto di scuola statale, quindi dello Stato (Repubblica e Stato del Cantone Ticino), anche le scuole comunali, che sono dei Comuni e non del Cantone/Stato.

Il secondo, inerente alla tecnica legislativa, concerne il concetto di 'scuola privata parificata', che esiste attualmente unicamente riferito alla scuola dell'obbligo, mentre la Legge della scuola costituisce la legge quadro per tutte le scuole ticinesi non universitarie, obbligatorie e postobbligatorie. Il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a mantenere la netta distinzione tra le regole generali, applicabili a tutte le scuole e consegnate nella Legge della scuola, e quelle specifiche, iscritte invece nelle leggi speciali.

Il terzo, più fondamentale, propugna un cambiamento di paradigma, poiché l'inclusione delle scuole private parificate (dell'obbligo) nel quadro della scuola pubblica a mente del Consiglio di Stato dovrebbe avere delle conseguenze dirette in termini di inclusione di questa offerta privata nel concetto di copertura del fabbisogno. Ne discenderebbe l'abbandono di una loro libera apertura, la loro inclusione in una concreta pianificazione e un conseguente loro finanziamento. La norma qui proposta non fa però il pari con l'abbandono degli artt. 80 e segg., dedicati alla libertà di aprire scuole private non pianificate e non finanziate, che non viene proposto, per cui ci si trova di fronte a un conflitto concettuale piuttosto vistoso. Considerato il risultato della votazione popolare del 18 febbraio 2001 sul tema dell'apertura al finanziamento delle scuole private, la situazione finanziaria del Cantone e i dati delle ricerche scientifiche in materia ricordati nel messaggio n. 7274, il Consiglio di Stato esprime parere negativo su questa opzione.

Il cpv. 3 ripropone il testo in vigore prima della modifica che ha esplicitato la possibilità per il Consiglio di Stato di autorizzare percorsi bilingui e va quindi respinto, poiché si tratta di un passo indietro probabilmente nemmeno voluto dagli iniziativaisti.

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
<p>Art. 2</p> <p>¹La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà.</p> <p>²In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:</p> <p>a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella</p>	<p>Art. 2</p> <p>¹Nel rispetto dell'articolo costituzionale sulla sussidiarietà, la scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nelle professioni e nella società civile, contribuendo alla prosperità e al benessere personale e della collettività, unitamente a realizzare obiettivi di giustizia e libertà.</p> <p>²In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale, economica e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:</p> <p>a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e</p>

Messaggio n. 8109 del 9 febbraio 2022

<p>realità del Paese;</p> <p>b) sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell'ambiente e agli ideali democratici;</p> <p>c) favorisce l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un'efficace formazione di base e ricorrente;</p> <p>d) promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.</p>	<p>scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura e della tradizione in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;</p> <p>b) <i>invariata</i></p> <p>c) favorisce l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale e economico mediante un'efficace formazione di base e ricorrente;</p> <p>d) <i>invariata</i></p> <p>e) trasmette istruzione, sapere, conoscenze, competenze puntuali e tecniche in modo organizzato e in conformità alle capacità degli allievi e alle esigenze del contesto socio economico.</p>
--	---

Commento:

Secondo la proposta di modifica del cpv. 1 lo sviluppo armonico delle persone promosso dalla scuola non è più finalizzato ad assumere ruoli attivi e responsabili nella società, ma nelle professioni e nella società civile. La distinzione proposta tra mondo delle professioni e società civile risulta piuttosto artificiosa, siccome professioni, lavoro ed economia sono parte integrante della società nel suo insieme. Viene anche aggiunto il principio del contributo delle persone formate al benessere personale e collettivo. Con queste aggiunte si mette l'accento sulla preparazione dei futuri lavoratori da parte della scuola e non dei futuri cittadini, che ovviamente saranno anche lavoratori, un accento che a mente del Consiglio di Stato risulta fortemente riduttivo.

Al cpv. 2 lett. a) l'iniziativa aggiunge il concetto di tradizione a quello di cultura, proponendo anche qui una distinzione poco opportuna, siccome la cultura comprende e certamente non può prescindere anche dalla tradizione. Alle lett. c) ed e) (nuova) si mette nuovamente l'accento sulla dimensione economica, distinguendola da quella sociale, operando nella direzione poco opportuna di cui al cpv. 1.

L'attuale testo dell'art. 2 risulta più generale e meno sbilanciato, per cui va salvaguardato, pur ribadendo l'importanza, tra altre, della dimensione economica nel quadro della formazione.

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
<p>Art. 3 cpv. 1 e 3</p> <p>¹Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori.</p> <p>(...)</p> <p>³Allo scopo di integrare la propria funzione educativa, la scuola si avvale della collaborazione del mondo della cultura, dell'informazione e dell'economia.</p>	<p>Art. 3 cpv. 1 e 3</p> <p>¹Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori e le aziende.</p> <p>(...)</p> <p>³Allo scopo di integrare la propria funzione educativa in un contesto di rete dinamica, la scuola promuove e si avvale della collaborazione del mondo della cultura,</p>

Messaggio n. 8109 del 9 febbraio 2022

	dell'informazione, dello sport, dell'economia, e di altri enti educativi profit e non profit.
--	---

Commento:

Al nuovo cpv. 3 si indicano quali elementi della rete educativa attorno alla scuola anche l'ambito sportivo e più in genere quello di altri enti educativi 'profit' e 'non profit'. Di per sé la proposta rispecchia la realtà attuale e non pone alcun problema.

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
<p>Art. 8 Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento), la direzione generale della scuola ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge.</p>	<p>Art. 8 Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento), la coordinazione generale della scuola pubblica (statale e privata parificata) e dirige direttamente la scuola pubblica statale ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge.</p>

Commento:

Il nuovo testo dell'art. 8 propone un coordinamento esercitato dal Consiglio di Stato tra la scuola pubblica e quella privata parificata (concetto applicabile alla sola scuola dell'obbligo), proponendo un'impostazione diversa da quella proposta all'art. 1 cpv. 1 e 2. Anche in questo caso rimane il conflitto concettuale tra un'organizzazione fondata sul fabbisogno ed una libera ma non finanziata. In termini generali si riconferma il preavviso negativo di cui al commento all'art. 1.

In conclusione, per le ragioni appena esposte e richiamate le osservazioni generali di natura concettuale di cui al messaggio n. 7274, il Consiglio di Stato raccomanda la reiezione dell'iniziativa.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente, Manuele Bertoli
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri